

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 17 bis

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 29/1969

2 Per l' efficacia delle disposizioni contenute nel terzo comma vedi articolo 22, primo comma, L.R. 29/69.

3 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978